

# STUDIO MARCOZZI

DOTTORI COMMERCIALISTI

20121 MILANO - VIA FOSCOLO, 4

TEL. 02-874163 FAX 02-72023745

email: studio.marcozzi@tin.it

Luigi Marcozzi, Revisore Contabile  
Attilio Marcozzi, Revisore Contabile

Milano, 4 dicembre 2003

## **CIRCOLARE N. 7/2003**

### **DISPOSIZIONI FISCALI VARIE**

Il Decreto Legge 269 del 30/9/2003 (cfr. nostra circolare n.4/2003) è stato approvato definitivamente con la Legge di conversione n. 326 del 24/11/2003, pubblicata sulla G.U. n. 274 del 25/11/2003.

Qui di seguito riportiamo in sintesi le disposizioni di natura fiscale della versione definitiva del provvedimento.

#### **1 DISPOSIZIONI FISCALI VARIE**

##### **1.1 Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia digitale, export, quotazione in borsa, stage aziendali per studenti (art. 1)**

Dal 2004 viene riconosciuta una deduzione dal reddito d'impresa, oltre a quella ordinaria, pari a:

- un importo pari al 10% dei costi di ricerca e di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali; a tale importo si aggiunge il 30% dell'eccedenza rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti; per tali investimenti il beneficio spetta nei limiti del 20% della media dei redditi relativi ai tre esercizi precedenti; la stessa agevolazione si applica per le spese sostenute per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche, ma solo per le piccole e medie aziende che si aggregano in numero non inferiore a dieci, e con l'approvazione della Commissione Europea;
- l'importo delle spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero, escluse le spese per sponsorizzazioni;
- l'ammontare delle spese sostenute per stage aziendali destinati a studenti di corsi d'istruzione secondaria o universitaria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più di un anno dal termine del relativo corso di studi;
- l'ammontare delle spese sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato.

Per gli investimenti agevolati sopra citati le imprese devono rilevare progressivamente i dati su un apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante, che andrà poi inviato all'Agenzia delle Entrate.

L'incentivo si applica alle spese sostenute nel primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (es. 2004).

**1.2 Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero (art. 3)**

I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei ricercatori che entro cinque anni solari iniziano a svolgere la loro attività in Italia sono imponibili solo per il 10%, ai fini delle imposte dirette, e sono deducibili ai fini IRAP. L'incentivo si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi.

**1.3 Sanzioni amministrative tributarie per le persone giuridiche (art. 7)**

Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.

**1.4 Ruling internazionale (art. 8)**

Dal 2004 le imprese con attività internazionale hanno accesso ad una procedura di ruling di standard internazionale, con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties.

La procedura si conclude con la stipulazione di un accordo tra il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e il contribuente e vincola per il periodo d'imposta nel corso del quale l'accordo è stipulato e per i due periodi d'imposta successivi.

**1.5 Attestazione dei crediti tributari (art. 10)**

I contribuenti possono richiedere all'Agenzia delle Entrate un'attestazione sulla certezza, la liquidità e l'esigibilità di un credito d'imposta, nonché la data indicativa di erogazione del rimborso.

**1.6 De tax (art. 19)**

Il consumatore che acquista prodotti per un prezzo pari o superiore a 50 Euro in esercizi commerciali convenzionati con enti no profit può destinare agli stessi una quota pari all'1% dell'IVA relativa ai prodotti acquistati.

**1.7 Assegno per ogni secondo figlio (art. 21)**

Per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e, comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, è concesso alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, un assegno pari a Euro 1.000.

L'assegno è concesso dai comuni, i quali provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati.

**1.8 Disposizioni antielusive in materia di crediti di imposta (art. 40)**

Per le distribuzioni di utili deliberate dal 1 ottobre 2003 al 31 dicembre 2003 il credito d'imposta

sui dividendi è di tipo limitato (es. non consente rimborsi) ed è rideterminato nel 51,51%.  
Le limitazioni si applicano anche alle distribuzioni di utili deliberate prima del 30 settembre 2003 nel caso in cui dopo il 1° settembre 2003 è stata deliberata la chiusura anticipata dell'esercizio sociale.

### **1.9 Imposta su assicurazioni estere (art. 41-bis)**

Sono state modificate alcune disposizioni relative all'imposta sui redditi di capitale erogati da imprese estere, con particolare riferimento alle Compagnie di Assicurazioni operanti nel territorio dello Stato.

## **2 CONCORDATO FISCALE PREVENTIVO (art. 33)**

E' stato introdotto il concordato preventivo biennale.

Per il periodo d'imposta 2003 e per quello successivo gli imprenditori e i professionisti sono ammessi al concordato preventivo secondo le disposizioni seguenti, con esclusione dei soggetti che:

- non erano in attività il 31 dicembre 2000;
- nel 2001 hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.154.569 Euro;
- nel 2001 o nel 2003 hanno applicato un regime forfetario.

### **2.1 Modalità di applicazione**

I soggetti interessati presentano in via telematica una comunicazione di adesione all'Agenzia delle Entrate tra il 1° gennaio 2004 ed il 16 marzo 2004.

Il contribuente che aderisce al concordato preventivo deve dichiarare:

- per il periodo d'imposta 2003, ricavi o compensi non inferiori a quelli relativi al 2001 maggiorati del 9%, e un reddito pari a quello del 2001 maggiorato di almeno il 7%, anche con adeguamento effettuato in dichiarazione dei redditi;
- per il periodo d'imposta 2004, ricavi o compensi non inferiori a quelli relativi al 2003 maggiorati del 4,5%, e un reddito pari a quello del 2003 maggiorato di almeno il 3,5%, anche con adeguamento effettuato in dichiarazione dei redditi, ma limitato a un aumento del 5% dei ricavi o compensi;

Gli importi di riferimento del 2001 sono quelli effettivamente dichiarati, purché superiori a quelli calcolati mediante l'applicazione degli studi di settore o parametri.

Se i ricavi o compensi dichiarati sono inferiori a quelli calcolati con l'applicazione degli studi di settore o dei parametri, l'adesione al concordato preventivo è subordinata all'adeguamento ai dati calcolati con Studi o con i Parametri, e al pagamento delle relative imposte (senza sanzioni e interessi) anteriormente alla data di presentazione della comunicazione di adesione.

### **2.2 Tassazione**

Il reddito d'impresa o di lavoro autonomo viene tassato normalmente nel 2003 e nel 2004; sull'eccedenza rispetto al 2001 l'imposta è determinata separatamente applicando l'aliquota del 23% (33% per i soggetti IRPEG e per le persone fisiche qualora il reddito 2001 sia stato

superiore a 100 mila Euro).

Sul reddito che eccede quello minimo sopra indicato non sono dovuti contributi previdenziali per la parte eccedente il minimale reddituale.

### **2.3 Altre disposizioni**

Dalla data di presentazione della comunicazione di adesione e fino alla fine del 2004 sono sospesi gli obblighi di emissione dello scontrino iscale e della ricevuta fiscale, nonché della fattura a favore di privati.

L'IVA è comunque dovuta in base alle norme ordinarie.

## **3 PROROGA DEI TERMINI PER I CONDONI (art. 34)**

### **3.1 Condoni Finanziaria 2003 (art. 34)**

Tutti i termini in scadenza al 16/10/2003 per l'adesione alle diverse sanatorie della Finanziaria 2003 (condono tombale, concordato, dichiarazioni integrative, etc.) sono prorogati al 16 marzo 2004.

### **3.2 Rivalutazione di partecipazioni e di terreni edificabili e con destinazione agricola (art. 39)**

E' stata prorogata la possibilità di rideterminare i valori di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2003; la relativa perizia deve essere predisposta e asseverata entro il 16/3/2004, data entro la quale deve essere versata l'imposta sostitutiva.

## **4 MODIFICHE IVA**

### **4.1 Acquisti con lettera d'intento in sospensione di IVA (Art. 36 - abrogato)**

I nuovi adempimenti sono stati soppressi con la legge di conversione.

### **4.2 Proroga dell'agevolazione IVA per ristrutturazioni edilizie (art. 24)**

La riduzione dell'aliquota IVA per interventi di ristrutturazione edilizia (10%) è prorogata fino al 31 dicembre 2003.

### **4.3 Modifiche al regime IVA per le cessioni di rottami ferrosi (art. 35)**

Sono state apportate modifiche al regime speciale IVA per le cessione di rottami ferrosi. In particolare è stata introdotta l'applicazione dell'IVA sulla cessione di tali prodotti a cura però del cessionario tramite autofattura (cd. reverse-charge).

## **5 DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE**

### **5.1 Istituzione della gestione previdenziale in favore degli associati in partecipazione (art. 43)**

A decorrere dal 2004 i soggetti che nell'ambito dell'associazione in partecipazione conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo, sono tenuti, con esclusione degli iscritti agli albi professionali, all'iscrizione in un'apposita gestione previdenziale istituita presso l'INPS.

Il contributo è pari a quello previsto per la gestione separata dei co.co.co. (17,39%), di cui il 55% è a carico dell'associante e il 45% è posto a carico dell'associato.

Per il versamento del contributo si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi.

I soggetti tenuti all'iscrizione comunicano all'INPS entro il 31 marzo 2004, ovvero dalla data di inizio dell'attività lavorativa se posteriore, la tipologia dell'attività medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.

### **5.2 Collaboratori occasionali e incaricati alle vendite a domicilio (art. 44)**

A decorrere dal 1/1/2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio sono iscritti alla gestione separata INPS solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore a 5.000 Euro.

Per il versamento del contributo da parte di tali soggetti si applicano le modalità e i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione.

### **5.3 Aliquota contributiva dei lavoratori iscritti alla gestione separata (art. 45)**

Dal 1/1/2004 l'aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata (collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto, professionisti non iscritti ad altre Casse) che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie è stabilita in misura identica a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti (17,39%); per gli anni successivi si applicano gli incrementi previsti dalla Legge 449/97 fino al raggiungimento dell'aliquota del 19%.

### **5.3 Iscrizione alla CCIAA (art. 44)**

A decorrere dal 1/1/2004 le domande di iscrizione alle CCIAA delle imprese artigiane e commerciali hanno effetto anche ai fini dell'iscrizione agli Enti previdenziali e del pagamento dei contributi e premi agli stessi dovuti.

Le CCIAA trasmettono agli Enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonché le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo. Entro 30 giorni dalla data della trasmissione, gli Enti previdenziali notificano agli interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. A partire dal 1° gennaio 2004 i soggetti interessati dal presente comma sono esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli Enti previdenziali.

\* \* \*

## **STUDIO MARCOZZI**

A Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.